

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**  
**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 934 del 2013, proposto da: \*\*\*\*\*, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Precenzano, Vasco Chilovi, con domicilio eletto presso Francesco Precenzano in Roma, p.zza Mazzini N. 8;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Trento, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00314/2012, resa tra le parti, concernente diniego rilascio permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Trento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2013 il Cons. Pier Giorgio Lignani e udito l'avvocato dello Stato Ventrella;

Ritenuto di poter procedere alla definizione immediata della controversia, ai sensi dell'art. 60, c.p.a., avendone dato avviso alla parte presente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. L'appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino tunisino presente in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio (in quanto iscritto all'Università di Trento) alla scadenza del permesso medesimo ne ha chiesto il rinnovo.

La domanda è stata respinta con decreto del Questore di Trento in data 13 gennaio 2011, con la motivazione che «l'unico esame sostenuto risale al mese di novembre 2009 [e l'interessato] non ha superato almeno due esami durante l'anno 2010 così come previsto dalla normativa vigente».

L'interessato ha proposto ricorso al T.G.A. di Trento, deducendo vari motivi. Il Tribunale, con sentenza n. 314/2012, ha respinto il ricorso.

2. L'interessato propone ora appello a questo Consiglio.

In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, il Collegio, sentita l'unica parte presente, ritiene di poter procedere alla definizione immediata ai sensi dell'art. 60, c.p.a..

3. Si deve preliminarmente rilevare che nell'atto di appello l'interessato, oltre a riproporre gli argomenti già dedotti e respinti nel grado precedente, solleva questioni ulteriori che non erano state toccate nel ricorso di primo grado. Ci si riferisce in particolare alla prospettazione della circostanza che l'interessato aveva chiesto, oltre che il rinnovo del permesso per motivi di studio, anche la sua conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Trattandosi di tematica estranea al ricorso di primo grado, le argomentazioni così introdotte in appello sono inammissibili.

4. Nel merito, il punto centrale della controversia è l'applicazione dell'art. 46, comma 4, del regolamento emanato con [d.P.R. n. 394/1999](#), che con riferimento ai permessi di soggiorno per studi universitari così dispone:

«I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio».

5. In concreto, l'interessato risulta aver superato in tutto due test. Riguardo all'utilità di detti test ai fini di cui si discute, si possono porre diverse questioni: una di ordine cronologico (se siano intervenuti dentro o fuori dell'arco di tempo prescritto); un'altra di ordine quantitativo (se l'interessato fosse tenuto a superare una sola prova ovvero due o anche più; e come rilevino a tal fine le sue condizioni di salute); un'altra ancora di ordine sostanziale (se i test in parola si possano considerare "verifiche di profitto" o meno).

6. Il T.A.R. ha ritenuto risolutiva ed assorbente la terza delle suddette questioni. Ha, infatti, osservato che i due test superati dall'interessato rientrano fra i "test di accesso" previsti e disciplinati dall'art. 6 del Regolamento didattico del corso di laurea in gestione aziendale; si tratta cioè di prove intese ad accertare, al momento dell'iscrizione al corso, se lo studente possieda già le conoscenze indispensabili per frequentare utilmente il corso stesso.

Secondo il T.A.R. non si identificano dunque con le "verifiche di profitto" richieste dall'art. 46 del regolamento n. 394/1999. Ma se questo è vero, ha concluso il T.A.R., risulta che l'interessato non ha superato nemmeno una "verifica di profitto" e perciò è superfluo discutere se fosse tenuto a superarne due piuttosto che una sola, o se fosse tenuto a farlo entro l'anno 2010 oppure in un arco di tempo più esteso.

7. Ciò posto, si osserva che l'appellante, a ben vedere, non nega che in effetti i due test sostenuti siano i "test di accesso" previsti dall'art. 6 del regolamento didattico. Questo punto si può dunque dare per acquisito.

La tesi dell'appellante, invece, è che la nozione di “verifica di profitto” sia più ampia e comprende anche i test di accesso oltre che gli esami universitari propriamente detti.

Questo Collegio non condivide la tesi dell'appellante. Per quanto latamente si voglia intendere l'espressione “verifica di profitto”, non si può prescindere dal fatto che essa, per definizione, ha per oggetto il “profitto” e con questa parola si intendono i risultati raggiunti dallo studente grazie alle attività formative cui ha partecipato (lezioni, esercitazioni, etc.) e al suo impegno di studio. In altre parole, il profitto è il “di più” di apprendimento acquisito nel corso degli studi universitari.

Un test di accesso, altrettanto per definizione, ha per oggetto le conoscenze e competenze che lo studente deve avere acquisito prima della formazione universitaria e in mancanza delle quali non potrebbe frequentare utilmente i corsi.

8. L'appellante tuttavia deduce che lo stesso art. 6 del regolamento didattico permette allo studente di differire i test di accesso sino alla fine del primo anno di attività e anche di reiterare i tentativi in caso esito negativo (fermo restando il suddetto limite temporale); consente anche di usufruire di appositi corsi di preparazione offerti dalla Facoltà e dalle strutture di Ateneo. Si rientrerebbe dunque in pieno nella figura della “verifica di profitto”.

Ad avviso del Collegio, quelle ora descritte sono agevolazioni previste per consentire il superamento dei test di accesso, ma non cambiano la loro natura. In particolare non eliminano il fatto che le conoscenze e competenze con essi accertate dovrebbero essere possedute dagli studenti, di norma, prima di affrontare le attività formative proprie e tipiche del corso di laurea. E i “corsi di formazione” offerti dall'Ateneo per facilitare il superamento dei test di accesso non sono insegnamenti rientranti nell'ordine degli studi proprio e caratteristico del corso di laurea.

9. Si può dunque confermare il giudizio di primo grado, nel senso che i due test di accesso superati dal ricorrente non sono equiparabili alle “verifiche di profitto”, a prescindere dal momento in cui sono stati sostenuti.

Ciò comporta il rigetto dell'appello.

S'intende che la presente decisione non costituisce di per sé ostacolo a che l'interessato consegua il permesso di soggiorno ad altro titolo, ove ne faccia richiesta e ne sussistano le condizioni.

Si possono compensare le spese, ravvisandosene giusti motivi.

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) **rigetta** l'appello. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

